



Roma, 30 maggio 2017

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III SEZIONE

RIUNIONE MARTEDÌ 30 MAGGIO 2017

1. Ricorso ASD ACLI SEI DO KAN

avverso la sanzione:

- ammenda di €200,00;

inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 4750/773 pf15-16 FDL/gb del 3.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

2. Ricorso A.S.D. VILLARICCA CALCIO

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 3 in classifica;
- ammenda di €600,00;

inflitte alla reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 9175/391 pf 16-17/CS/MB/cf SP/gb del 27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3:

- **ACCOGLIE** il ricorso della società A.S.D. Villaricca Calcio e, per l'effetto annulla le sanzioni inflitte.

- **RESPINGE** il ricorso del sig. Nicola Tambaro.

3. Ricorso SIG. NICOLA TAMBARO (all'epoca dei fatti presidente della società ASD Villaricca Calcio)

avverso la sanzione:

- inibizione per mesi 6;

inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF, seguito deferimento del Procuratore Federale





– nota n. 9175/391 pf 16-17/CS/MB/cf SP/gb del 27.2.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 06.04.2017)

4. Ricorso SIG. DAMIANO BALBO

per revisione ex art. 39 C.G.S. avverso la sanzione della squalifica fino al 22.3.2022 inflitta al reclamante seguito gara Camp. Prov. Allievi di Catania Meta C5/La Meridiana del 15.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 340 del 22.3.2017) (Delibera della Corte Sportiva Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 375/TFT 28 dell’11.4.2017 procedimento 145/A)

INAMMISSIBILE

5. Ricorso PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE

avverso il proscioglimento del sig. Dell’Acqua Francesco Paolo, all’epoca dei fatti Dirigente-Consigliere della società A.S.D. Futura Matera, per violazione dell’art.1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 16, comma 4 bis del C.G.S., 19 del C.G.S. e 1, comma 5 dello Statuto Federale, seguito proprio deferimento - nota n. 7160/302pf16-17 CS/MB/sds dell’11.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 99 del 12.04.2017)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, infligge al sig. Dell’Acqua Francesco Paolo la sanzione dell’inibizione per mesi 9.

6. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso l’incongruità della sanzione della squalifica fino al 23.02.2019 inflitta al Sig. Sircu Gerard Costantin seguito gara ASD Valdruento/Accademia Intetorino del 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino – Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017)

ACCOLTO e, per l’effetto, infligge al sig. Sircu Gerard Costantin la sanzione della squalifica fino al 23.02.2021.





7. Ricorso ASD ABELLINUM CALCIO 2012

avverso le sanzioni:

- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Cuciniello Alfredo, Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S., in rel. art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
- squalifica per giornate 3 inflitta al calc. Esposito Sabino per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, 10, comma 2 e 46, comma 6 C.G.S., in rel. artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
- inibizione per mesi 3 inflitta al sig. Pulvirenti Mario, dirigente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in rel. artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale e 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
- ammenda di € 300,00 inflitta alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 9234/359 pfi16-17 CS/MB/vg del 28.02.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 101 del 13.4.2017)

8. Ricorso ASD ATLETICO PONTINIA

per revisione ex art. 39 C.G.S. avverso le sanzioni:

- squalifica fino al 9.2.2022 inflitta al sig. Marco Pirani, all'epoca dei fatti dirigente della società ASD Atletico Pontina;
- squalifica fino al 9.2.2022 inflitta al calciatore Raimondo Roscioli;

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017 e della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o C.R. Lazio Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

INAMMISSIBILE

